

Legislazione bibliotecaria essenziale

Corso regionale di biblioteconomia di base
a cura di Renzo Brun

A = Legislazione bibliotecaria nazionale generale

1. *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137* (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28 e così corretto con Comunicato 26 febbraio 2004 G.U. 26 febbraio 2004, n. 47)
<<http://www.beniculturali.it/download/leggi/Codice2004.pdf>>

L'asse attorno cui ruota il Codice è l'**art. 9 della Costituzione** che recita *La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.*

Si tratta del testo unico che raggruppa tutta la legislazione riferita ai Beni culturali, comparto cui fanno riferimento anche le Biblioteche e gli Archivi.

Il patrimonio culturale nazionale è diviso in **due tipologie** di beni culturali:

a – quelli che coincidono con le **cose d'interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico e archivistico;**

b – quelli che rientrano nella tipologia dei **paesaggi italiani**, un unicum nell'esperienza europea.

Il Codice è suddiviso in cinque parti:

I – Disposizioni generali [art. 1-9]

II – Beni culturali [art. 10-130] (Titolo primo: **Tutela**, art. 10-100; Titolo secondo: **Fruizione e valorizzazione**, art. 101-127)

III – Beni paesaggistici [art. 131-159]

IV – Sanzioni amministrative e penali [art. 160-181]

V - Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore [art. 182-184]

Il Codice si propone di equilibrare l'attività di tutela con quella della valorizzazione.

Da tenere in grande considerazione:

- **art. 10** che definisce ed elenca i beni culturali;
- **art. 17** relativo all'attività di catalogazione;
- **at. 29** sulla natura e attività di conservazione;
- **art. 101** che riguarda la definizione delle biblioteche e degli archivi quali **istituti e luoghi di cultura;**

i successivi art. **102, 103, 111, 112, 115** trattano rispettivamente della *Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura d'appartenenza pubblica; Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura; Attività di valorizzazione; Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica; Forme di gestione.*

2. *Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività culturali* (Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 – G.U. n. 250 del 26 ottobre 1998).
<<http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/98368dl.htm>>

Con questo provvedimento avviene un importante intervento riorganizzativi sul **piano culturale** perché si attua un'auspicata ricomposizione dei vari settori della cultura prima spezzati, poi sul piano dell'**articolazione territoriale** per il varo di una nuova struttura in grado di dialogare con le Regioni e gli Enti locali.

L'ultimo provvedimento normativo *Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali* (Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 – G.U. n. 11 del 15 gennaio 2004)

<<http://www.beniculturali.it/>> prevede la presenza di quattro Dipartimenti:

- Beni culturali e paesaggistici;
- Beni archivistici e librari;
- Ricerca, innovazione e organizzazione;
- Spettacolo e sport.

Fa capo al Dipartimento dei Beni archivistici e librari la **Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali** cui sono affidati i seguenti compiti:

- * tutelare e valorizzare il patrimonio librario e i documenti sonori prodotti in Italia;
- * sostenere l'editoria libraria e promuovere la diffusione della cultura in Italia e all'estero;
- * vigilare sulle Istituzioni culturali come Accademie e Fondazioni;
- * coordinare l'attività delle **47 Biblioteche pubbliche statali**;
- * coordinare l'attività dei due Istituti centrali: per la Patologia del libro (**ICPL**) e per il Catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (**ICCU**) che gestisce il Sistema Indice della rete del Servizio Bibliotecario Nazionale (**SBN**);
- * coordinare l'attività della Discoteca di Stato;
- * coordinare l'attività dell'Osservatorio dei Programmi internazionali delle Biblioteche (**OPIB**).

3. **Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali** (Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417 – G.U. n. 233, s.o. del 5 ottobre 1995)
<http://www.librari.beniculturali.it/upload/documenti/dpr_5_7_95_nr147.pdf>

E' articolato su 10 titoli:

- 1 - Le biblioteche pubbliche statali e i loro compiti [art. 1-2];
- 2 - Ordinamento interno [art. 3-25];
- 3 - Apertura e chiusura [art. 26-30];
- 4 - Servizi al pubblico: Lettura [art. 31-41];
- 5 - Servizi al pubblico: Pubblicazioni [art. 42];
- 6 - Servizi al pubblico: Dichiarazioni di conformità [art. 43];
- 7 - Servizi al pubblico: Uso dei locali della biblioteca [art. 44];
- 8 - Servizi al pubblico: Riproduzioni [art. 45-49];
- 9 - Servizi al pubblico: Prestito [art. 50-60];
- 10- Norme transitorie e finali [art. 61-65].

Le Biblioteche pubbliche statali hanno i seguenti compiti:

- * raccogliere e conservare la produzione editoriale italiana a livello nazionale e locale;
- * conservare, accrescere e valorizzare le proprie raccolte storiche;
- * acquisire la produzione editoriale straniera in base alle specificità delle proprie raccolte e tenendo conto delle esigenze dell'utenza;
- * documentare il posseduto, fornire informazioni bibliografiche e assicurare la circolazione dei documenti

B = Legislazione bibliotecaria correlata

1. **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio** (Legge 22 aprile 1941, n. 633 – G.U. n. 166 del 16 luglio 1941, aggiornata alle successive modificazioni)
<http://www.dirittodautore.it/freedocs/LDA633-41_Agg_2005.pdf>

Il Diritto d'autore è *il complesso di diritti che l'ordinamento giuridico attribuisce a chi sia riconosciuto autore di opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia.*

La legge ha subito numerose modificazioni lungo l'arco del tempo. Le due ultime modifiche sono contenute nella Legge 18 agosto 2000, n. 248 *Nuove norme di tutela del diritto di autore* e nel Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68 in attuazione della Direttiva europea 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

I concetti fondamentali da ricordare sono:

- a) il sistema giuridico in vigore definito **sistema a diritto d'autore** (di area latino-germanica) che si fonda sul rapporto diretto tra l'autore e la sua opera. In conseguenza di questo sistema tutti i diritti sono dell'autore il quale può cedere a terzi i diritti patrimoniali, ma non quelli morali. I diritti ceduti generano quelli dell'editore, del produttore e del distributore;
- b) l'area concernente i **diritti morali** che sono imprescrittibili, irrinunciabili, inalienabili. Tali diritti perenni possono essere fatti valere anche dagli eredi e sono: paternità dell'opera, integrità dell'opera, diritto all'inedito, diritto di pubblicazione, onore e reputazione della figura dell'autore;
- c) l'area dei **diritti economici** per la tutela delle forme di sfruttamento economico che possono far valere anche gli eredi fino a 70 anni dopo la morte dell'autore. Le forme sono: la pubblicazione; la sua utilizzazione economica; la riproduzione; la trascrizione; l'esecuzione, rappresentazione o recitazione; la diffusione; la comunicazione al pubblico; distribuzione e messa in commercio; la traduzione; la pubblicazione dell'opera in una raccolta; la rielaborazione; il noleggio e il prestito.
- d) nella normativa italiana sono previsti gli ambiti delle categorie di **opere di pubblico dominio e fuori protezione**, che sono:
 - opere su cui è già trascorso il periodo di protezione legale, vale a dire 70 dalla morte dell'autore;
 - documenti di fonte pubblica (leggi, dati, statistiche...);
 - opere prive di creatività e perciò non soggette a tutela.

Particolarmente importante per le Biblioteche è l'art. 68 della L. 633/1941 per le norme relative alle fotocopie, per uso personale, di materiale tutelato dalla legge posseduto dalle biblioteche che possono essere effettuate nella misura del 15% di ciascuna unità bibliografica.

2. *Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico* (Legge 15 aprile 2004, n. 106 - G.U. 27 aprile 2004, n. 98) <<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/04106l.htm>>

I criteri ispiratori della legge sono:

- costituzione di un archivio a livello nazionale e regionale della produzione editoriale nazionale;
- documentazione dell'archivio mediante la realizzazione di servizi bibliografici nazionali che consentano l'informazione e l'accesso ai documenti da parte dei cittadini.

I soggetti obbligati al deposito legale (art. 3) sono:

- a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica sia giuridica;
- b) il tipografo, ove manchi l'editore;
- c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari;
- d) il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il produttore di opere filmiche.

Le categorie di documenti destinati al deposito legale (art. 4) sono:

- a) libri;
- b) opuscoli;
- c) pubblicazioni periodiche;
- d) carte geografiche e topografiche;

- e) atlanti;
- f) grafica d'arte;
- g) video d'artista;
- h) manifesti;
- i) musica a stampa;
- l) microforme;
- m) documenti fotografici;
- n) documenti sonori e video;
- o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori e editori (SIAE);
- p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
- q) documenti diffusi su supporto informatico;
- r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q).

I soggetti depositari già presenti nella Legge sono le due Biblioteche Nazionali Centrali di Firenze e Roma.

Gli altri soggetti depositari, il numero degli esemplari ed altre disposizioni sono ora contenuti nel *Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico* <<http://digilander.libero.it/ozner39/regdepleg.pdf>>, ai sensi del comma 1 dell'art. 5, emanato con DPR 3 maggio 2006, n. 252.

3. **Codice in materia di protezione dei dati personali** (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – G.U. n. 174 del 29 luglio 2003, s.o. n. 123)
<<http://www.privacy.ancitel.it/indice.asp>>

Riunisce in un unico testo la legge 626/1996 e gli altri provvedimenti succedutisi compreso il recepimento della direttiva UE 2000/58 sulla riservatezza delle comunicazioni telefoniche.

Composto di ben 186 articoli è diviso in sole tre parti;

- 1 – **disposizioni generali** che contengono norme sui principi generali, diritti dell'interessato, regole per il trattamento dei dati, soggetti che effettuano il trattamento, sicurezza dei dati e dei sistemi, adempimenti e trasferimento dei dati all'estero;
- 2 – **disposizioni relativi a specifici settori** che comprendono norme sui trattamenti in ambito giudiziario, trattamento da parte delle forze di polizia, difesa e sicurezza dello stato, **trattamenti in ambito pubblico**, trattamento di dati personali in ambito sanitario, istruzione, trattamento per scopi storici statistici o scientifici, lavoro e previdenza sociale, sistema bancario – finanziario – assicurativo, comunicazioni elettroniche, giornalismo ed espressione letteraria ed artistica, marketing diretto;
- 3 – **tutela dell'interessato e sanzioni** comprendente gli argomenti tutela amministrativa e giurisdizionale, l'autorità (il garante), sanzioni, disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali.

Per quanto concerne il trattamento dei dati si richiama l'art. 4 sulle definizioni:

- a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Si è accertato che i dati raccolti nelle biblioteche sono solo *dati personali e dati identificativi* e non rientrano nelle disposizioni sulle garanzie per i dati sensibili di cui all'art. 26. Lo stesso

può dirsi dei dati sui prestiti personali quotidianamente raccolti in biblioteca.

Il Codice prende nella dovuta considerazione le misure di sicurezza negli art. 31-36 e che si possono riassumere così:

- *sicurezza organizzativa* con l'individuazione di procedure standard il cui rispetto è controllato dal responsabile del trattamento dei dati;
- *sicurezza fisica* data dall'insieme delle misure di protezione dell'archivio che contiene i dati trattati;
- *sicurezza logica* che si identifica nelle precauzioni adottate per evitare manomissioni dei dati o dei software.

Altre Norme

- * *Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416* (L. 7 marzo 2001, n. 62)
- * *Istituzione del servizio civile nazionale* (L. 6 marzo 2001, n. 64)
- * *Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici* (L. "Stanca" 9 gennaio 2004, n. 4)
- * *Disciplina sulle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni* (L. 7 giugno 2000, n. 150)
- * *Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale* (L. 31 luglio 2005, n. 155, conversione in legge del DPR 27 luglio, n. 144)

Quest'ultima legge interessa le biblioteche per quanto concerne l'accesso degli utenti alla connessione Internet, ultimamente materia di ampia discussione nel mondo bibliotecario sui modi e sulle regole di applicazione.

C = Legislazione bibliotecaria degli enti locali

1. *Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale* (LR del Veneto 5 settembre 1984, n. 50 – B.U.R. n.41 del 7 settembre 1984, aggiornata con L.R. 18 agosto 2002, n. 25- B.U.R. n. 82 del 20 agosto 2002)

<http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1984/84lr0050.html?numLegge=50&annoLegge=1984&tipoLegge=Alr>

La normativa regionale in materia di biblioteche di enti locali trova fondamento nell'art. 117 – Titolo V - della Costituzione della Repubblica Italiana, il quale indica, fra le *materie di legislazione concorrente* di potestà legislativa delle Regioni, la *valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali*. L'art. 117 della Costituzione è stato così modificato dall'art. 3 della L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. La potestà legislativa su questa materia è inoltre richiamata all'art. 112, comma 2., del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

In questa rassegna legislativa, per quanto attiene alla legislazione regionale, prendiamo come rappresentativa solo la legge della Regione Veneto escludendo da questa scelta, che è di natura meramente pratica, qualsiasi tipo di giudizio comparativo nei confronti delle leggi delle altre Regioni, i cui testi peraltro sono raggiungibili in online all'url

<http://www.regionibeniculturali.it/leggi/index.htm>.

Pur essendo datata e bisognosa di aggiornamento vi troviamo comunque un'articolazione normativa nella quale si legge l'indirizzo politico-amministrativo del legislatore.

La legge si presenta in 12 titoli:

- I - Oggetto e finalità della legge [art. 1-3]
- II - Istituzioni di rilevante importanza regionale [art. 4-5]
- III - Musei [art. 6-21]

- IV - Biblioteche [art. 22-37]
- V - Funzioni e contributi della Regione [art. 38-42]
- VI - Formazione e aggiornamento del personale dei musei e delle biblioteche [art. 43]
- VII – Iniziative della Regione [art. 44]
- VIII – Approvazione del piano generale di riparto [art. 45-46]
- IX - Procedimenti: modalità presentazione domande di contributo [art. 47-48]
- X,XI,XII – Norme finali e disposizioni finanziarie [art. 49-56]

Da ricordare che l'art. 28 tratta dell'**organizzazione delle biblioteche** (regolarità e continuità del servizio, gratuità del servizio, prescrive l'adozione del regolamento interno, l'orario di servizio, il personale)
L'art. 29 si occupa dei Comitati di biblioteca non più obbligatori e l'art. 30 dell'ordinamento bibliografico e della catalogazione.

L'art. 32 tratta della cooperazione e dei sistemi bibliotecari e negli art. successivi del personale delle biblioteche, dei concorsi e degli incarichi.

2. **Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali** (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – G.U. n. 227 del 28 settembre 2000, s.o. n. 162/L, aggiornato alla Legge 28 maggio 2004, n.140 - GURI n. 125 del 29 maggio 2004).
<http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2000_0267.htm>

Il Testo Unico (TUEL) è il provvedimento legislativo fondamentale che raccoglie in forma organica e coerente le norme vigenti di carattere amministrativo-gestionale relative all'attività degli enti locali. Poiché la Biblioteca pubblica è un **servizio pubblico locale** la sua organizzazione e gestione trovano regolamentazione nelle norme di questo Decreto.

E' importante ricordare i principi più significativi presenti in questa storica ricapitolazione di un processo di riorganizzazione amministrativa degli enti locali iniziata nel 1990 con la legge 142:

- * l'autonomia normativa e regolamentare è fondata sugli statuti comunali;
- * il riconoscimento dei diritti di accesso all'informazione in genere e a quella amministrativa in particolare;
- * il cittadino-utente partecipa e al centro dell'attività amministrativa;
- * l'importanza dei servizi pubblici locali e le loro forme di gestione;
- * la distinzione dei ruoli fra titolarità dell'indirizzo politico e della gestione tecnico-amministrativa;
- * il ruolo e le forme della cooperazione tra enti locali;
- * i criteri dell'efficienza e dell'efficacia nella gestione dei servizi;
- * il controllo di gestione.

Il Testo unico si compone di 4 parti:

1. ordinamento istituzionale;
2. l'ordinamento finanziario e contabile;
3. associazioni degli enti locali;
4. disposizioni transitorie e abrogazioni.

L'art. 112 recita: *Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.*

Gli art. 113 e 113bis definiscono rispettivamente i **servizi di rilevanza economica** e quelli **privi di rilevanza economica**. Fra questi ultimi sono da considerare i servizi sociali e culturali per i quali sono previste le forme di gestione nel rispetto dell'**efficacia** (raggiungimento degli obiettivi) e dell'**efficienza** (conseguire gli obiettivi ai minimi costi).
Forme di gestione:

- * istituzioni;
- * aziende speciali, anche consortili;
- * società a capitale interamente pubblico;
- * associazioni e fondazioni costituite a partecipate dagli enti locali;
- * in forma residuale, la gestione diretta o in economia.

Esemplare è l'illustrazione che ne fa Nerio Agostini nel sito AIB all'indirizzo
<<http://www.aib.it/aib/sezioni/sardegna/cp02/agostini.htm>>

STRUMENTI AMMINISTRATIVI DELLA BIBLIOTECA PUBBLICA

Il Regolamento

Con riferimento alla Legge regionale e in attuazione del dettato del TUEL l'autorità locale provvede all'approvazione di un regolamento recante norme di organizzazione interna della biblioteca e dei suoi rapporti esterni.

I temi che di solito sono trattati nel regolamento si possono così elencare:

- * istituzione e finalità (riconoscimento del diritto all'informazione e missione della biblioteca)
- * patrimonio e bilancio (immobili, documentazione, strumentazioni, cataloghi ecc.)
- * organizzazione funzionale (correlazione dei programmi di servizio con i bisogni della comunità)
- * personale (organizzazione del lavoro, profili professionali, direzione)
- * servizio al pubblico (caratteristiche essenziali)
- * rapporti istituzionali con l'utenza (rappresentanza dei bisogni dell'utenza, controllo sull'operato)

L'AIB, con l'intento di agevolare i bibliotecari ha prodotto un documento dal titolo *Linee guida per la redazione dei regolamenti e delle carte dei servizi delle biblioteche pubbliche* (maggio 1999) online all'indirizzo <<http://www.aib.it/aib/commiss/cnbp/bozzacarta.htm>>.

Il testo di un modello di regolamento è reperibile sul sito AIB, all'indirizzo <<http://biblioteche2.comune.parma.it/BibParma/documenti/REGOL.HTM>>

La Carta dei servizi

Questo documento illustra i principi fondamentali di erogazione del servizio, degli strumenti per l'erogazione del servizio, delle modalità di accesso, diritti e doveri per gli operatori e gli utenti e standards da rispettare.

Come esempio si può leggere il testo della Carta dei servizi redatta a San Pietro in Gù (PD)
<<http://www.aib.it/aib/commiss/doc/cartagu.htm>>

STRUMENTI GESTIONALI DELLA BIBLIOTECA PUBBLICA

Il Piano Esecutivo Gestionale (PEG)

Il PEG è lo strumento di programmazione e pianificazione consigliato per tutti gli enti, ma "obbligatorio" per gli enti con popolazione superiore a 15.000 unità.

Il PEG rappresenta, infatti, nell'ambito del procedimento di programmazione dell'ente locale, una delle novità più rilevanti introdotte nell'ordinamento finanziario e contabile: l'art. 169 del TUEL, riprendendo l'art. 11 del D.Lgs.77/95, stabilisce che sulla base del Bilancio di previsione annuale, deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisca, prima dell'esercizio finanziario, il

Piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Le funzioni generali del PEG sono:

- * delimitazione degli ambiti decisionali;
- * autorizzazione alla spesa;
- * guida per la gestione;
- * responsabilizzazione per il controllo.

Particolare importanza assumono i:

- Centri di responsabilità (l'ambito organizzativo e gestionale cui sono affidate risorse-obiettivi-responsabilità)
- Centri di costo (aggregati contabili di spesa)

La scheda tecnica costituisce lo strumento base del Peg. Le schede analitiche più ricorrenti sono:

- schede di progetto;
- schede di attività istituzionali;
- schede sistema gestione qualità.

La Deliberazione

E' l'atto amministrativo nel quale avviene una manifestazione di volontà, di conoscenza o di giudizio o di natura mista, posta in essere da un'autorità amministrativa nell'esercizio di una funzione amministrativa per un caso concreto e per destinatari determinati o determinabili.

La deliberazione è un atto amministrativo collegiale (Consiglio comunale, Giunta municipale) per il quale è richiesta la forma scritta. La sua struttura consta di quattro parti che contengono gli elementi formali necessari:

1. fase indicativa, che comprende l'*intestazione*, l'*indicazione dell'oggetto della deliberazione*, l'*indicazione della composizione dell'organo*;
2. fase narrativa composta dal *preambolo*, dalla *motivazione*, dalla *fase dei dati della discussione*;
3. dispositivo che comprende la *manifestazione di volontà*, la *parte precettiva*, la *fase dei pareri* (regolarità tecnica, contabile e la legittimità);
4. luogo, data e sottoscrizione.

La Determinazione

La Determinazione è un atto d'impegno, attuativo del Piano esecutivo di gestione (PEG), redatto e sottoscritto dai dipendenti abilitati. Impegna la spesa per il raggiungimento degli obiettivi gestionali indicati dal PEG.

La Determinazione quindi è un atto volitivo con efficacia e rilevanza esterna nel quale si esercita una precisa volontà nei settori di competenza che sono:

- * la gestione delle risorse umane;
- * decisioni necessarie per il funzionamento degli uffici e dei servizi nel rispetto degli atti fondamentali degli organi politico-amministrativi;
- * la gestione dei rapporti di lavoro e il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali;
- * l'attuazione dei principi di trasparenza e di accesso all'informazione.

Gli elementi formali della determinazione sono:

- *intestazione;*
- *data e luogo di adozione del provvedimento;*
- *preambolo;*
- *motivazione;*
- *dispositivo;*
- *firma.*

Vicenza – 25 settembre 2006 - A cura di Renzo Brun